

**BOZZE DI STAMPA**  
**13 luglio 2004**  
**N. 1 - ANNESSO V**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**XIV LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004,  
n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzio-  
nalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1.**

#### **1.0.500/102**

EUFEMI

#### **Accantonato**

*All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio»  
aggiungere le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003.».*

---

#### **1.0.500/103**

MAGNALBÒ

#### **Accantonato**

*All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio»  
inserire le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003.».*

---

**1.0.500/105**

VILLONE

**Accantonato**

*All'emendamento 1.0.500, al comma 1, dopo le parole: «trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003».*

---

**1.0.500/104**

MAGNALBÒ

**Accantonato**

*All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 1° luglio 2003».*

---

**1.0.500/106**

EUFEMI

**Accantonato**

*All'emendamento 1.0.500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «fermo restando il diritto al mantenimento della retribuzione fissa e continuativa all'atto della richiesta fino al collocamento a riposo».*

---

**1.0.500/107 (testo 2)**

EUFEMI, IERVOLINO, FALCIER, MAGNALBÒ

**Accantonato**

*All'emendamento 1.0.500, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo di pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico».

---

**1.0.500**

**Ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore Eufemi  
Accantonato**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Integrazione delle disposizioni sulla prevenzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti"».

---

**1.0.600 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accantonato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Accelerazione dei processi di mobilità)*

1. All'articolo 3, comma 53, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "nonché i segretari comunali e provinciali".

2. All'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

"61-*bis*. Nell'anno 2004 o, comunque, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità fra amministrazioni sottoposte al regime di divieto non sono soggetti a contingenti o ad autorizzazione ad assumere, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

61-*ter*. Sono comunque consentiti i trasferimenti di personale in eccedenza, dei docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli connessi a trasformazione o soppressione dell'amministrazione ove sia riconosciuta la mobilità verso pubbliche amministrazioni, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

61-*quater*. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

61-*quinquies*. Il personale alle dipendenze dell'ente CONI che alla data del 7 luglio 2002 svolgeva le funzioni relative all'attività di concorsi e pronostici transita ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 all'azienda monopoli di Stato secondo criteri e modalità previste con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro la data del 30 dicembre 2004. Decorso tale termine si applicano gli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

---

### 1.0.3

MAGNALBÒ

**Accantonato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Al comma 1, dell'articolo 17-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita area", è inserita la seguente: "separata"».

---

**Art. 3.**

**3.0.9 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

**Accantonato**

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali)*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al Presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede nell'ambito delle risorse previste per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, dall'articolo 2, comma 3, della medesima legge».

---

**Art. 5.**

**5.0.100/1**

IL GOVERNO

**Accantonato**

*All'emendamento 5.0.100, sostituire le parole da: «le Regioni possono» a: «presente decreto-legge» con le seguenti: «le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento».*

---

**5.0.100**

LA COMMISSIONE

**Accantonato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Utilizzazione delle risorse per l'adeguamento  
a norma degli edifici scolastici)*

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni possono determinare una nuova scadenza dei termini previsti dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che non superi il completamento dei lavori inseriti nel piano delle opere pubbliche, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge»

---

**Art. 8.**

**8.0.25 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione  
degli affari esteri)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 102:

- 1) al primo comma è abrogata la lettera c);
- 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";
- 3) al terzo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono aggiunte le seguenti: "e dal secondo".

b) all'articolo 108:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio.";

2) il secondo comma è abrogato.

c) all'articolo 110:

1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: ", salvo la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i 60 giorni successivi" ed è soppresso l'ultimo periodo;

2) il secondo comma è abrogato;

3) al quarto comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salvo la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di 30 giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti".

d) all'articolo 110-*bis*:

1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall'Amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico";

e) all'articolo 173, quarto comma, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono aggiunte le seguenti: "o perchè affidati all'altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all'estero";

f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31, della legge 23 aprile 2003, n. 109".

2. All'articolo 17, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi

dal grado di Consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui all'articolo 102, primo comma, lettera *b*), del medesimo decreto. I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".

3. Le modifiche apportate dal comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera *e*), non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera *e*), nel limite complessivo di euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

---

### 8.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccità 1989-1990)*

1. Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente».

*Conseguentemente, al citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 369 del 1990, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 1991, le parole: «di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire».*

---

**8.0.200/1**

MANZIONE

*All'emendamento 8.0.200, al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 8-bis, ivi inserito, dopo le parole: «di cui al precedente periodo» inserire le seguenti: «si applica con esclusivo riferimento al servizio prestato a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e».*

---

**8.0.200**

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Norme di interpretazione autentica)*

1. Il punto B.3), lettera *b-bis* della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera *h* della tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola».

---

**8.0.201**

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Norme di interpretazione autentica)*

1. L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta

nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004».

---

### **8.0.203**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. Il termine indicato dall'articolo 6 del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni", è prorogato di ulteriori sei mesi».

---

### **8.0.850**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Dotazione organica degli Ordini e Collegi professionali)*

1. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio 2004.

2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dagli organi di vertice previsti dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

e successive modificazioni ed integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato-Igop.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente articolo devono trovare capienza nel bilancio del rispettivo Ente e non possono comportare oneri a carico del Bilancio dello Stato».

---

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

### **Coord. 1**

IL RELATORE

*All'articolo 1-bis, introdotto dall'emendamento 1.0.100, al comma 18 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003» e alla Tabella D, alla prima colonna, sostituire le parole: «al 31-12-2001» con le seguenti: «al 31-12-2002» e alla quarta colonna sostituire le parole: «anni 1998 (1) – 2000-2001» con le seguenti: «anni 1999 (1) – 2000-2001».*

---